



Convegno di studi

## **LA VALORIZZAZIONE DELL'EREDITA' CULTURALE IN ITALIA**

Macerata 5-6 novembre 2015

### **1. I percorsi formativi attuali consentono di fare affidamento su professionalità affidabili? Risultano coerenti?**

I percorsi formativi per il profilo di Restauratore di beni culturali, sono diventati a ciclo unico quinquennale solo dal 2009 a seguito dell'emanazione del decreto Ministeriale 86/2009 (Profili di competenza dei Restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari) e di quello 87/2009 (criteri e livelli di qualità dell'insegnamento). Tali percorsi sono coerenti anche con le competenze definite da ECCO (European Confederation of Conservator- Restores' Organisation - di cui ARI è socio fondatore) che individuano nell'EQF 7 il livello d'ingresso nella professione. Livello che oltre al titolo accademico (Laurea Magistrale, Diploma Accademico di II livello, Master universitario di I livello, Diploma Accademico di specializzazione (I), Diploma di perfezionamento o master) richiede conoscenze "altamente specializzate" e connotate da una "consapevolezza critica"; abilità "specializzate[...]orientate alla soluzione dei problemi" e competenze atte a "gestire e trasformare contesti di lavoro e studio complessi, imprevedibili che richiedano nuovi approcci strategici".

Fino al 2009 il percorso formativo del restauratore di BBCC, organizzato principalmente dalle SAF su peculiari modelli di apprendimento - improntati su solide basi teoriche multidisciplinari e un'attività pratico/laboratoriale piuttosto consistente in termini di ore (oltre il 50%) e significativa anche in relazione alle opere sulle quali applicare le conoscenze teoriche (unicamente beni culturali tutelati) - era finalizzato a creare un professionista a tutto tondo in grado di "applicare un metodo".

La particolarità introdotta nel 2009 per questo tipo di formazione è di avere soggetti formatori molto diversi tra loro: Università, Accademie, SAF e privati, sia pure tutti subordinati all'approvazione dei corsi da parte di un'apposita commissione del MiBACT-MIUR.

La più significativa differenza rispetto al passato, tuttavia, è che in questo passaggio è profondamente cambiata la qualifica stessa di *Restauratore di beni culturali*.

I percorsi formativi attuali, infatti, sono settorialmente "professionalizzanti", limitando l'ambito di competenza a sei distinti percorsi (PFP - Percorsi Formativi Professionalizzanti), che non trovano esplicito riscontro neanche nei dodici settori nei quali il MiBACT si accinge a distinguere la professionalità dei restauratori di beni culturali italiani provenienti dalle eterogenee situazioni pregresse, attraverso il bando di qualifica in corso. Correlazione, che ad esempio sarà alquanto difficile fare per i materiali organici posto che, pur essendo ricompresi nel PFP 4, corrispondono al settore 6 il quale, tuttavia, comprende anche materiali e manufatti tessili e pelle, a loro volta ricompresi, invece, nel PFP3.

A ciò si aggiunga la difficoltà, prodotta dall'eterogeneità dei soggetti formatori, di uniformare ambiti didattici intrinsecamente diversi, senza aver prima creato a monte i presupposti attraverso un efficace coordinamento tra gli stessi soggetti e Ministeri coinvolti (MiBACT e MIUR).

Da un lato dunque disomogeneità da superare, forse anche fisiologiche in un momento di passaggio importante, dove si riscontrano programmi e monti ore diversi, ambiti disciplinari non specificatamente individuati per il settore del restauro specialistico oppure non disciplinati in maniera univoca, cui si aggiunge la criticità dovuta al fatto che non è ancora stata avviata la necessaria e normativamente prevista attività di sorveglianza sui corsi.

Dall'altra la necessità di trovare la coniugazione giusta tra il profilo professionale, che secondo l'ARI deve rimanere unico, com'è sempre stato, e i settori di competenza che dovrebbero essere collegati al solo

contesto formativo senza ridurre la professione a un *mestiere* in cui l'operatività specifica prevale attraverso il peso attribuito alla "manualità" dell'ambito di settorializzazione.

In questo senso l'ARI continuerà a sostenere la necessità, dopo una prima suddivisione tecnica in dodici settori, imposta dalla norma vigente, di ricondurre a un unico elenco di qualifica, che abiliti esso stesso all'esercizio della professione, dove qualsiasi eventuale articolazione, di secondo livello, assuma la valenza di indicare (in via estensiva e non limitativa) il possesso, in capo al professionista, di specifiche competenze in determinati ambiti.

La professione di Restauratore di beni culturali, infatti, prevede conoscenze multidisciplinari articolate e complesse alla base delle quali vi è, come detto, un "metodo" inteso come approccio culturale di tipo scientifico. La limitazione operativa è del tutto ingiustificata anche tenuto conto che viene applicata a una professione che da sempre può far conto su una precisa deontologia che ne indirizza comunque l'operato agli ambiti consentiti dalle proprie conoscenze.

Un'ulteriore perplessità rispetto alla settorializzazione è determinata dal fatto che questa artificiosa suddivisione non trova alcun riscontro neanche in ambito europeo dove la figura professionale del restauratore di beni culturali, come d'altronde altre professioni a cominciare da quella del medico, è unica e l'Italia stessa ha indicato come tale sul sito della Commissione Europea che costituisce il data base delle professioni regolamentate ([http://ec.europa.eu/internal\\_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprof&idregprof=29461&tab=general](http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprof&idregprof=29461&tab=general)).

Infine una riflessione va fatta sulle diverse competenze formative prodotte dalla modifica al titolo V della Costituzione. La netta separazione, oggi esistente, tra quelle dello stato (cui spetta la formazione del restauratore) e le regioni (cui compete invece quella delle figure di tecnico del restauro e tecnico con competenze settoriali) di fatto impedisce qualsiasi collegamento o evoluzione formativa tra le varie figure professionali, limitando la crescita professionale dei soggetti coinvolti.

## **2. L'attuale organizzazione del mercato del lavoro è soddisfacente? Dove la si potrebbe/dovrebbe modificare con una proposta politica?**

2

Gli interventi conservativi sui beni culturali ricadono in Italia, dalla Legge Merloni in poi, al pari di ogni altro lavoro nella normativa sugli appalti pubblici, con tutele che a oggi si sono rivelate inefficaci a salvaguardarne la specificità e a garantire il corretto svolgimento della tutela da parte dello stato.

Regole contraddittorie che non sono state in grado di definire con correttezza neanche la declaratoria della categoria di lavoro che circoscrive l'ambito del restauro specialistico distinguendola, ad esempio, dal restauro di tipo edile. Accade così che il significante di "superfici decorate" assume un valore primario rispetto al suo significato di "superfici di interesse storico e/o artistico" ovvero "di interesse culturale" e il restauro delle superfici esterne del tempio di Antonio e Faustina così come quelle del Colosseo siano appaltate nella categoria di edilizia monumentale invece che in quella del restauro specialistico perché si ritiene che non abbiano, appunto, "superfici decorate".

Senza contare che molto spesso le stazioni appaltanti e i progettisti ritengono di poter sostituire la professionalità e le capacità tecniche complesse delle imprese di restauro specialistico con la presenza di un singolo professionista in qualità di consulente dell'impresa edile. Con il risultato, non solo di impoverire una categoria imprenditoriale già fragile, ma di rendere il professionista Restauratore di beni culturali, privato della sua autonomia decisionale, incapace di contrastare, in nome della propria deontologia professionale, le pressioni dettate da logiche prettamente economiche.

Un mercato del lavoro, dunque, fortemente minato dalla sottrazione d'interventi d'indiscutibile competenza delle imprese di restauro specialistico per errata identificazione in fase progettuale, e procedure di appalto che, anche nel caso in cui siano correttamente individuati, prevedono aggiudicazioni con le stesse regole di un qualsiasi altro lavoro, ricorrendo al massimo ribasso, talvolta senza neanche l'applicazione di correttivo o forme di valutazione della media, come invece la legge prevede (si veda il recente caso di Firenze dove per l'intervento sul loggiato Brunelleschiano dell'Istituto

degli Innocenti la “miglior offerta” è stata quella con un ribasso dell’84,790 % cui potrà costituire un argine solo la verifica della congruità dell’offerta ma il secondo ribasso in graduatoria è del 70.72% e il terzo 56.69%).

Ancora più sconcerto desta la sentenza del Consiglio di Stato (n. 4510 del 2014), pronunciata nel settembre scorso, la quale, in relazione ai soggetti titolati a svolgere il ruolo di Direttore Tecnico per un’impresa di restauro, non solo avalla la deroga ai requisiti di qualificazione previsti dalla legge, ma arriva a negare l’esistenza di interessi di rango superiore per i Beni Culturali, che non necessiterebbero, pertanto, di “speciali esigenze di tutela”.

Serve dunque un atto di coraggio politico che dovrebbe partire dal prendere consapevolezza che non sarà la valorizzazione, almeno non quella di cui oggi tutti parlano, a riportare la conservazione dei beni culturali ai livelli di eccellenza che l’Italia ha raggiunto nella storia. Non ci potrà mai essere un’efficace tutela se si depotenziano le strutture di controllo riducendo il personale o sminuendone le funzioni, se si può ricorrere al massimo ribasso nell’aggiudicazione di appalti di restauro dei beni culturali al pari qualsiasi altro intervento pubblico. Ne consegue che il risparmio amministrativo elude l’interesse superiore, di rango costituzionale, di preservare opere d’inestimabile valore culturale per la loro unicità e irripetibilità. Né ci potrà mai essere adeguata conservazione se non si prende atto che questa tipologia d’interventi, che non sono in alcun modo standardizzabili in virtù della stessa unicità appena richiamata, non può essere progettata senza un livello di progettazione esecutivo e attraverso un concreto *contatto* con l’opera che non può esaurirsi con una - pur necessaria - campagna diagnostica, ma che deve esplicarsi in una serie di prove e saggi *operativi* per la definizione delle metodologie effettivamente attuabili.

Servono regole nuove, coraggiose e specifiche, norme che l’Europa non conosce e non ha indicato nelle direttive europee perché siamo proprio noi - gli unici - che potendo vantare un patrimonio così vasto possiamo determinare con la nostra esperienza gli strumenti migliori per preservarlo.

### **3. Che ruolo possono svolgere le associazioni professionali nel quadro attuale, che comprende tra le altre la questione della certificazione?**

La frammentarietà della categoria, indotta dal disordine normativo e dagli interessi emergenti per la gestione della formazione e del mercato del lavoro, si riflette nella nascita di numerose realtà associative, spesso in contrasto tra loro. L’ARI fin dalla sua fondazione rappresenta, in via esclusiva, i Restauratori di beni culturali ai sensi di legge, altre Associazioni lo fanno congiuntamente ad altre professioni, altre ancora privilegiando assetti territoriali, specialistici o in base al peculiare percorso formativo.

I Restauratori di beni culturali, in funzione della riserva operativa disciplinata dal Codice dei beni Culturali (articolo 29 comma 6), al termine del processo di qualifica in corso saranno inseriti in un elenco vincolante tenuto dal MiBACT. Tale elenco, pur non costituendo un albo in senso stretto, conferirà a coloro che vi sono iscritti una posizione giuridica diversa rispetto ai professionisti dei beni culturali degli altri elenchi, previsti dall’art 9 bis del Codice, poiché questi ultimi non saranno, invece, vincolanti. Se tuttavia, l’elenco sostituisce un Albo esplicandone le funzioni, e sarà tenuto dal MiBACT, dovrà anche svolgere attività, generalmente prerogativa di un soggetto di natura privatistica, quali la certificazione dei crediti formativi relativi all’aggiornamento professionale. Diversamente dovrà probabilmente essere individuato il soggetto giuridico titolato a farlo.

Esiste, inoltre, una serie di problemi che dovranno essere affrontati e risolti, che traggono origine anche dal ritardo con cui si è arrivati al processo di qualificazione in corso. Processo che ci auguriamo sia rigoroso e in grado di riconoscere non solo i percorsi formativi di riferimento (SAF) ma anche, laddove sussistano, altre tipologie di percorsi formativi o esperienze lavorative qualificate che non di meno descrivono nel complesso percorsi improntati a livelli d’indiscutibile qualità.

Una volta completata la fase transitoria e realizzato l'atteso elenco, dove confluiranno soggetti laureati e non, il ruolo delle Associazioni sarà dunque quello di garantire l'effettiva *spendibilità della qualifica professionale*.

Onde evitare di generare facili confusioni, occorre sottolineare chiaramente, infatti, la differenza sostanziale tra la *qualifica professionale* e il *titolo accademico*. Il conseguimento della qualifica professionale è, infatti, indispensabile allo svolgimento dell'attività professionale e i suoi effetti legali si limitano a questo solo ambito, mentre il titolo accademico è conseguito con un idoneo percorso formativo e pertanto i suoi effetti legali sono peculiari e, in quanto tali, disciplinati dalla più ampia normativa italiana.

In Italia, per tutte le professioni riconosciute, l'abilitazione all'esercizio della professione è successiva al conseguimento del titolo accademico e si ottiene mediante il superamento di un esame di stato.

Nel Restauro specialistico la norma ha previsto due diverse situazioni: per i nuovi corsi di tipo accademico l'abilitazione all'esercizio della professione è costituita dall'esame finale al termine del percorso quinquennale avente valore di esame di stato, mentre nella norma transitoria l'abilitazione è data da provvedimenti, conseguenti all'esito del bando di qualifica in corso, che daranno luogo all'inserimento in un unico elenco.

Si pone, pertanto, il problema che siano in qualche modo riconosciuti *gli effetti giuridici*, connessi al titolo accademico, anche a coloro che otterranno la qualifica con la norma transitoria consentendone sia l'accesso ai pubblici concorsi che la partecipazione a corsi accademici di secondo livello (master, specializzazioni etc). Il che non significa, ovviamente, l'acquisizione "ope legis" di un titolo accademico, che potrà continuare ad avere un valore diverso ai fini del punteggio nei concorsi pubblici.

A tal proposito viene da chiedersi come sarà affrontato il bando del MIBACT per 500 operatori del settore dei beni culturali in merito ai requisiti richiesti per i Restauratori di Beni Culturali: sarà già pubblicato l'elenco con i professionisti qualificati e si terrà conto di esso? Saranno utili i requisiti di qualifica in assenza di esso? O magari altro, ancora più penalizzante, per chi, da oltre 15 anni, è in attesa dell'elenco?

Né si può negare l'evidenza che il sistema tende verso una figura professionale in possesso di un titolo accademico. Questo porta a riflettere se, e soprattutto come, sia possibile elaborare uno strumento tecnico-giuridico attraverso il quale, tenendo conto dell'abilitazione all'esercizio della professione, della corrispondenza tra settori e PFP e, in maniera articolata, dei percorsi formativi pregressi, consentire il conseguimento del titolo accademico a coloro che si qualificheranno con la norma transitoria.

#### **4. Come si collocano le peculiarità della sua professione nel contesto dei beni culturali? Gli strumenti giuridici e le politiche attuali ne consentono una piena valorizzazione?**

I restauratori di beni culturali sono, in *linea teorica*, tutelati da norme specifiche che ne garantiscono la specificità e l'ambito d'intervento.

Esiste una riserva giuridica dettata dall'art 29 comma 6 del Codice dei BBCC che consente "in via esclusiva" di eseguire interventi di restauro conservazione manutenzione ai restauratori di beni culturali ai sensi di legge. Esiste, come già detto, un D.M., l'86/2009, che traccia il profilo di competenza del Restauratore di BBCC e ne elenca nell'allegato A tutte le attività caratterizzanti. Esiste altresì un D.M., l'87/2009 che definisce i criteri e livelli di qualità dell'insegnamento.

Nonostante tutto ciò, e pur risalendo la prima individuazione giuridica del Restauratore di beni culturali al 2001, data in cui vi fu una prima previsione di procedura per il riconoscimento dei soggetti in possesso della relativa qualifica professionale, la procedura sia pure avviata, non appare di rapida conclusione. Ciò non consente, ad oggi, di *individuare con certezza i professionisti* di cui alla "riserva operativa" sopra citata.

In questo scenario, la mancanza di un elenco che ha comportato effetti negativi anche sul sistema di qualificazione delle imprese, crea oggettive difficoltà ai professionisti che sono costretti a operare in un clima di opacità, fattore che sta generando un fenomeno di progressivo impoverimento del settore e delle sue potenzialità.

Sono state, del resto, anche le amministrazioni pubbliche, per le quali esiste solo dal 2001 il profilo di Funzionario Restauratore all'interno delle qualifiche del personale del MiBACT - data in cui venne inserito per la prima volta con un livello d'inquadramento pari agli altri tecnici e professionisti quali architetti, archeologi, storici dell'arte, chimici, ecc., - a non valorizzare sufficientemente la figura del Restauratore.

Il tentativo che sta facendo l'ARI, assieme ad altre associazioni che rappresentano il variegato mondo dei Beni Culturali e alla Confederazione FINCO, è quello di individuare, nel decreto legislativo che recepirà le nuove direttive europee, i principi cardine della tutela della figura professionale, richiamandone le riserve di legge e soprattutto ribadendone l'ambito professionale specifico.

In questo senso riaffermare la necessità e peculiarità di una progettazione, che è fortemente connotata da elaborazioni non standardizzabili, può sicuramente portare a evidenziare il valore delle competenze del Restauratore di beni culturali. Professionista specifico e indispensabile nel processo d'individuazione e valutazione delle forme di degrado, per la definizione e messa punto delle metodologie d'intervento e l'elaborazione dei diversi livelli di progettazione, fino al Progetto Esecutivo che dovrà essere riconosciuto come indispensabile per l'espletamento delle procedure di appalto nell'ambito di riferimento. Fase progettuale, quella esecutiva, che deve non solo genericamente *prevedere*, ma rendere *obbligatoria l'esecuzione d'indagini dirette e adeguate campionature d'intervento in situ*.

Progettualità che, invece, abbiamo visto sempre più negli ultimi anni limitarsi non solo a livello "definitivo" ma soprattutto esaurirsi con una mera elencazione d'importi estrapolati a tavolino in maniera standard da un prezzario, senza neanche una visione ravvicinata dell'opera. Operazione compilativa che richiede scarsa professionalità e può essere fatta anche da un bravo geometra, tanto che anche nelle pubbliche amministrazioni viene svolta sempre più da personale privo delle specifiche competenze nel settore senza coinvolgere i restauratori interni anche laddove presenti.

Risulta così necessario e urgente che questa professione sia assolutamente valorizzata sia nel campo operativo attraverso la figura del Direttore tecnico d'impresa sia nell'ambito della Direzione Lavori dove molto spesso non è chiamata neanche a svolgere il ruolo che pure la legge gli attribuisce.

Questo, ovviamente, senza nulla togliere alle altre professioni poiché la conservazione deve avvenire in un contesto interdisciplinare dove ciascuna professionalità deve svolgere un ruolo specifico.

## **5. Quali sono le sue aspettative professionali nel breve/medio periodo?**

Sicuramente la più grande aspettativa dei restauratori riguarda *l'esito della procedura di qualificazione degli operatori del settore*.

L'invio delle domande per la procedura d'individuazione dei tecnici del restauro, i cosiddetti "collaboratori" figura chiave del processo conservativo si è chiusa a settembre 2014 con l'invio di circa 11.000 domande ma ancora non è stato pubblicato il relativo elenco che si attende entro dicembre 2015. L'invio delle domande per la procedura di qualificazione dei Restauratori di beni culturali si è concluso pochi giorni fa, il 30 ottobre, e nonostante siano meno di quelle paventate, ovvero circa 6500, vi è numero spropositato di allegati a ciascuna di esse che potrebbero rendere molto difficile la loro valutazione.

La complessità dei dati forniti è, infatti, tale che siamo molto preoccupati per gli esiti della procedura stessa.

Laddove, infatti, il MiBACT perdesse l'occasione di una reale disamina delle richieste pervenute per la qualifica di Restauratore di beni culturali, al fine di verificare che nell'esperienza lavorativa il ruolo effettivamente ricoperto corrisponda al profilo professionale previsto dalla legge, si potrebbe arrivare a ciò che stesse linee guida (redatte per il corretto svolgimento del bando) dispongono di evitare: "che

l'applicazione della disciplina transitoria divenga l'occasione di una sanatoria generalizzata utile a far conseguire la qualifica professionale a chiunque abbia avuto rapporti di lavoro con le imprese appaltatrici".

Una corretta qualifica dei Restauratori di Beni Culturali è fondamentale per incidere sulle dinamiche del settore che oggi evidenziano una generale e pericolosa involuzione.

Una sanatoria, infatti, non solo non fornirebbe alcun contributo concreto all'individuazione certa delle figure professionali cui corrispondono competenze specificatamente normate e per le quali è attivo un percorso formativo di livello accademico, ma si ripercuoterebbe anche sugli appalti pubblici e conseguentemente sulla tutela del patrimonio storico artistico italiano.

La qualifica degli operatori economici discende, infatti, dalle professionalità in esse organicamente presenti, che devono garantire le prestazioni professionali cui abbiamo in precedenza accennato.

L'ARI (che tra le altre iniziative ha sottoscritto, nello scorso anno, il CCNL degli operatori del restauro, aderente al profilo di competenza previsto dalla norma vigente e che dal 1997 pubblica con la DEI il Prezzario per i Beni Artistici) ha nel breve termine due aspettative verso le quali riversa prioritariamente il suo impegno: da una parte, proseguendo l'attività statutaria di tutela della figura professionale del Restauratore di Beni Culturali, rivendicarne il ruolo altamente specializzato nell'ambito del recepimento delle direttive europee sugli appalti pubblici (le cui scadenze a oggi sono il 18 aprile 2016 per un primo Decreto Legislativo che comporti il solo recepimento delle Direttive ed abrogazione delle normative configgenti e il 31 luglio 2016 per un secondo Decreto); dall'altra tutelare il valore della qualifica professionale di Restauratore di beni culturali sia nel contesto dell'iter della procedura di qualifica che, in termini di procedimento amministrativo, dovrebbe concludersi – anche tenendo conto del DPCM 231/20101 – entro 180 giorni (teoricamente pertanto entro fine di aprile 2016), sia sull'effettiva spendibilità professionale della stessa come precedentemente meglio esplicitato.

Temi molto complessi e strettamente interconnessi dove, quasi unanimemente, riscontriamo negli interlocutori istituzionali una piena condivisione dei principi. Ci auguriamo pertanto che finalmente una consapevolezza maggiore del "valore culturale" del patrimonio storico artistico, che passa anche attraverso iniziative encomiabili come questo convegno, possa fungere da volano anche per la valorizzazione delle figure professionali coinvolte.

Antonella Docci  
Presidente A.R.I.  
Associazione Restauratori d'Italia